



motivi di salute dalla predetta data al 12.11.1945 con diritto alla intera retribuzione, dal 12.11.45 al 12.5.46 con diritto ai $\frac{2}{3}$ dello stipendio e dal 13 maggio stesso anno senza diritto a retribuzione e che l'art. 41 comma b) del Contratto Collettivo di Lavoro prevede la facoltà dell'Istituto di rescindere il contratto d'impiego del personale "quando per menomate condizioni fisiche o intellettuali il lavoratore non sia più in grado, a giudizio dei medici dell'Istituto, di esercitare convenientemente le sue funzioni".

In tal caso deve essere corrisposta al lavoratore la rendita vitalizia temporanea di invalidità prevista dall'art. 44 del Contratto stesso (rendita che esista "quando le condizioni del lavoratore divengano tali da indurre la Direzione a riprenderlo in servizio" art. 44 comma 2°).

Il Servizio Sanitario ha riconosciuto, in data 11 Luglio 1946, lo stato di invalidità del Palmieri, salvo controllo tra sei mesi; tale giudizio medico, nella stessa data, è stato accettato dall'interessato.